

Avv. G. Loggero
Addetto alla carriera Superiore Amministrativa

REPERTORIO
DEL
FUNZIONARIO DI POLIZIA
GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA
Volume I

TORINO
Enrico Dalmazzo Editore
1861

ARMA.

Si dice qualunque strumento o macchina alla a produrre per sé o col mezzo di proiettili da ossa scagliati, una lesione meccanica al corpo umano. Ove si concepisse l'uomo in atto di offenderò colle sole forzi; del suo corpo, come con pugna, calci, urli, ecc., quest'uomo sarebbe sfornirlo di armi nel vero senso della legge. Allora si hanno armi quando l'offensore aggiunge alla sua forza naturali; uno strumento. Questo strumento può ledere da sé, cioè applicarsi immediatamente all'uso di offesa, oppure ledere indirettamente scagliando proiettili contro il corpo dell'offeso.

La classificazione delle armi è diversa secondo che si seguono i dettali della medicina forense o della legge.

La medicina o meglio la chirurgia forense distingue le armi in tre classi — *Armi acute* — *da fuoco* — *contendenti* — *di sospensione*.

La legge distingue le armi in *proprie* ed *improprie*; tra le prime colloca le insidiose. - ACUTA. Sotto questa denominazione si comprende ogni arma, sia d'ossa tagliente o perforante o lacerante. Riguardo agli effetti prodotti da queste armi, bisogna distinguere il colpo di taglio dal semplice taglio e dal colpo di punta. Il colpo fatto con arma da taglio, per esempio, colla sciabola, divide i tessuti superficialmente o profondamente. Se l'arma era sottilmente affilata i margini sono lisci, ma sono sempre più o meno rovesciati all'estrema periferia. L'arma da taglio non affilata, e qualunque corpo lacerante, come pietra, ecc., produce una ferita a margini ottusi, disuguali, dentellati e lacerati. Quando queste ferite penetrano sino nelle ossa, ne distaccano scheggio, o dividono l'osso con margini acuti. Succedono più o men gravi fenomeni di reazione; spesso la dimensione della ferita non corrisponde a quella dello strumento feritore.

Il semplice taglio, come per esempio, quello prodotto dall'applicar sulla cute un rasoio ben affilato, divide i tessuti superficialmente o profondamente con margini acuti, lisci, non rovesciati, e che alle due estremità convergono in angoli molto acuti; produce gravi emorragie quando lede grossi vasi vicini alla cute. Riesce difficile il determinare dalla sola ispezione della ferita la di lei direzione, se da destra a sinistra, o viceversa, ecc.

Il colpo di punta in quelle regioni in cui non esistono vicino alla cute vasi maggiori, non produce quasi alcun efflusso di sangue, e quando la ferita è piccola da luogo a leggeri fenomeni di reazione, ma quando l'arma penetra profondamente produce gravissimo spandimene di sangue, d'urina, di cibi, ecc. La dimensione di tali ferite non corrisponde mai esattamente a quella dello strumento feritore.

(A) Armi acute proprie.

1° *Armi bianche*. Sono quelle cui l'uso militare ha dato il nome di *armi bianche*, e sono la spada, la sciabola, la daga, lo squadrone, la lancia e la baionetta. Le due ultime appartengono alla categoria delle armi pungenti.

Le parti precipue delle altre armi sovra enumerate sono :

La lama (tutto il ferro dell'arma esclusa l'impugnatura).

La punta (sommità acuta della lama).

Il taglio (la parte assottigliata e tagliente d'uno o d'ambidue i margini laterali della lama).

Il filo (l'estrema e più sottile parte del taglio).

La costola (la parte non tagliente ed ingrossata, opposta al taglio).

Il piatto (tutta la parte piana o quasi piana della lama).

L'impugnatura (quella parte di fornimento per la quale s'impugna l'arma, che serve come di manico).

Il fodero o guaina.

Colpo si dice l'atto di adoprare l'arma affine di offendere; le varie specie dei colpi sono :

La piattonata (colpo dato col piatto della lama).

Colpo di costola (quello che è dato colla costola).

Di punta, detto anche *stoccata* (che si dà colla punta dell'arma).

Di taglio o fendente (vibrato pel taglio in direzione verticale o poco inclinata).

Di traverso (dato lateralmente e quasi orizzontalmente) mandritto se da destra a sinistra, manrovescio se da sinistra a destra.

2° *Armi acute insidiose*. Tra queste la legge designa gli stilette, i linguali, gli stocchi, le spade o sciabole in bastoni, i coltelli fusellati (V. *Stilo, Pugnale, Stocco, Canna, Coltello*).

Di queste armi è proibita la fabbricazione, l'importazione dall'estero, la ritenzione ed il porto.

(B) Armi acute improprie.

Le armi acute improprie sono generalmente quelle la cui destinazione ordinaria e principale non è l'offesa o la difesa, ma bensì l'applicazione agli usi domestici, agricoli, industriali, artistici e scientifici. Il carattere di armi che la legge dà a questi strumenti taglienti, perforanti o laceranti, sta nell'adoprare i medesimi a percuotere, a ferire o minacciare le persone. Affine poi di ottenere la maggior possibile pubblica sicurezza, ed osservando come il porto di un'arma qualunque dispone ad offendere altrui quando ne giunga l'occasione, il legislatore ha proibito il porto di certe armi acute a coloro che non le adoprassero per l'esercizio della loro professione.

L'Ufficiale, di Polizia abbia quindi per certe le seguenti norme :

1° Ogni strumento acuto che non sia nel novero delle armi proprie, si ha per arma quando sia adoprato per uccidere, ferire, percuotere o minacciare, ed ogni qualvolta nel Codice Penale si parla di fatti in cui siano intervenute armi, persone armate o minacciate a mano armata, s'intendono sotto il nome d'armi tanto le proprie quanto le improprie. 2° La legge non punisce né limita in alcun modo la ritenzione delle, armi improprie tanto lecite quanto proibite, restringe solo la facoltà di portar certe armi specificamente designate a coloro che non ne abbisognino attualmente per l'esercizio della loro professione (V. infra *Ritenzione. Porto d'armi, Coltello, Sega, Scalpello, Temperino, Rasoio, Accetta, Scure, Falce, Forca*).

(C) Armi proibite (V. *Coltello, Baionetta*).

-DA FUOCO. Sono l'archibugio, lo schioppo, la carabina o moschetto, e la pistola (V. *Archibugio, Carabina, Schioppo, Pistola*). Le parli precipue delle armi da fuoco sono la canna, l'acciarino e la cassa.

a) La *canna* è quel tubo di ferro nel quale si introduce la carica, *bocca* si dice la parte anteriore di essa per la quale l'arma si carica e scarica, *anima* è il vuoto della canna, e *calibro* ne è il diametro; *camera* è l'estremità posteriore dell'anima dove si alloga la carica; *culatta* è l'estremità posteriore della canna e più rinforzata; *focone* è un forellino verso la parte superiore della culatta, pel quale il fuoco dell'innescatura si comunica nella carica e ne produce l'esplosione; *colonnino*, prolungamento in alto della parte superiore della culatta ingrossata verso la base, terminato in alto con un cilindretto chiamato

luminello o caminetto, forato nella direzione dell'asse sino al focone. Il luminello si copre con un *cappelletto fulminante* (capsula). Questo è una cassetina di sottil lamina di rame, il cui fondo è spalmato di una composizione chimica (fulminato di mercurio) capace di infiammarsi e di esplodere per effetto di percussione; *vitone*, pezzo fatto a vite, il quale chiude il fondo della canna e ne termina la culatta; *codetta del vitone*, allungamento posteriore di esso in forma di coda piatta, che s'incastra nella parie superiore dell'impugnatura dellacassa, e vi si ferma con vite, la cui capocchia non fa risalto; *dente del vitone*, finimento del vitone, quando non termina in codetta, informa di dente per fermarlo dentro al contravitone, il quale è un pezzo di ferro fermato nella cassa.

b) *L'acciarino* è una macchinetta di ferro o di acciaio, incastrata nella base del fusto della cassa, contro la parte laterale della culatta; la *cartella* è una robusta piastra di ferro, incastrata nella cassa dell'archibugio, parallelamente alla culatta della canna; il *cane* è quella esterior parte dell'acciarino che termina in una sorta di rostro ottuso, robusto, curvo incavato in cima, destinato a percuotere il cappelletto fulminante; la *cresta del cane* è quel prolungamento del medesimo su cui si appoggia il pollice della mano per tirarlo al mezzo punto o tutto punto ; *grilletto* è quell'ordigno che esce fuori dalla cassa , e viene toccato con l'indice della mano di chi spara.

c) La cassa è quella parte dell'archibugio di legno sulla quale è incastrata e fermata la canna, come l'acciarino; *incassatura* è quella incanalatura semicilindrica, lungo la parte superiore del fusto e nella quale è incastrata la canna, tenutavi ferma non solamente dalla codetta o dal dente del vitone, ma altresì dall'anello e dalla bietta, ovvero dalla fascetta; l'*anello* è come un occhio di ferro, saldato nella parte inferiore della canna, il quale entra in una corrispondente buca della cassa, e vi è fermato dalla bietta; *bietta o coppigli* è una spranghetta di ferro, che cacciala trasversalmente nella cassa, entra con giustezza nell'anello, e tiene la canna ferma nell' incassatura , specialmente se non vi sieno fascette; *fascetta*, sottil lamina di l'erro o di ottone, la quale fatta passare dall'alto dell'archibugio, si caccia in giù a forza, per tener ben ferma la canna nella cassa; *calcio* è l'estrema parte posteriore della cassa, la più ingrossata di tutte, compressa, di figura quasi triangolare; il calcio è come il piede ed il manico dell'archibugio; *guardamano*, e una lamina di metallo applicata alle sue estremità lungo la parte inferiore del calcio, e che verso la metà si allunga, s'incurva in fuori e fa riparo al grilletto. Sulla cassa è inoltre fermata la bacchetta, e vi stanno impugunate le due magliette per affibbiarvi il cinturone.

La *bacchetta* è una lunga e sottil mazza di legno, di balena o di ferro leggermente conica, colla quale si calca la carica; il *cavastracci* è un piccolo arnese di ferro a due branche appuntale e spiralmente ritorte in contrario verso, e così fatte acconcie ad aggrappare lo stoppacciolo, e cavarlo fuori dalla canna senza spararne l'arma.

Così analizzato il meccanismo delle armi a fuoco, è facile il vedere che si possono adoperare: 1° come strumenti contundenti; 2° come strumenti pungenti; 3° come macchine. Si adoperano come istrumenti di contusione, quando per esempio, l'archibugio si maneggia come un bastone od una mazza, o si percuote l'avversario col calcio di esso o della pistola.

Si adoprano come strumenti pungenti nella manovra alla baionetta.

Ma l'uso principale ed ordinario dell'arma da fuoco è quello di macchine, che mediante l'accensione della polvere compressa nella camera della canna per mezzo di apposito stoppacciolo , spingono uno o più proiettili contro un dato corpo più o meno resistente, e collocato ad una maggiore o minore distanza.

a) *Effetti dell'accensione.* Gli effetti dell'accensione sono la detonazione, la spinta al di fuori della canna del proiettile, dello stoppacciolo e di alcuni grani di polvere non accesi, oltre a ciò un lordamento generale dell'anima della canna.

1° La detonazione è più o meno forte secondo la conformazione dell'arma e la forza della carica; qualche volta però accadde, che non si udì alcuna denotazione anche dai vicini, e di notte tempo, che derivò dal non essersi propagato il suono all'indifiori del luogo in cui succedette lo scoppio, come, per es., in caso di suicidio collo scatto di una pistola in bocca.

2° La spinta al di fuori della canna del proiettile unico (palla) o di più proiettili (pallini), non che dello stoppacciolo e dei grani di polvere non accesi, è più o meno violente secondo la forza della carica, la quale si determinasi dalla conformazione dell'arma, che dalla qualità della polvere, e dalla compressione.

Ove l'arma sia stata lavata prima d'esser stata caricata, lo stoppaccio lanciato al di fuori ha un colore con gradazione dal giallo d'ocra al rosso carico; se non è stata lavata, dal nero al grigio bianco.

Sarà bene, ove si possa, di raccorre esso stoppaccio per le successive sperienze, e per constatare l'identità della carta di cui fosse formalo, con quella di cui il prevenuto fosse possessore.

3° Dopo lo scatto l'anima della canna è vestita tutta di nero, nella camera rimane una lordatura crassa che per due ore consecutive dopo lo sparo è di colore bleu; nero, quindi in seguito si fa più chiara, finché dopo 12 giorni circa si manifestano anche al di fuori dell'acciarino piccole macchie di ossido rosso di ferro, le quali si vanno in seguito moltiplicando.

Per togliere queste tracce dell'accensione qualche volta, il prevenuto ha lavato il fucile, e tolta così la presenza dell'acido solforico cui diede luogo la combustione dello zolfo contenuto nella polvere. Comunque sia, sarà sempre utile nel divenire al sequestro di un'arma da fuoco, di turarne la canna con dello sughero, e circondarla di una carta attaccata all'arma, e munita dei debiti sigilli d'uffizio, come pure di avviluppare l'acciarino con un foglio di carta attaccata all'avanti ed al di dietro, e pur debitamente sigillata.

L'arma deve al più presto esser consegnata al perito armaiuolo, il quale d'accordo con un perito dell'arte chimica, potrà constatare nel più dei casi il tempo trascorso dopo lo sparo e la successiva lavatura dell'arma.

b) *Effetti dello sparo dell'arma caricata solo a polvere.* Un colpo a sola polvere è composto di un maggiore o minore numero di corpi più o meno lisci, secondo che la polvere è grossa o fina, spinge uno stoppacciolo più o meno resistente secondo la sostanza da cui è formato, ma che il più sovente è fatto con sostanze molli e leggere, come la carta, la filaccia ecc. L'azione simultanea dello stoppacciolo, e dei numerosi grani di polvere che al tempo della detonazione non si accendono e sono lanciati fuori della canna, determinano le varie lesioni al corpo che s'incontra.

Se il colpo è tirato assai da vicino (a bruciapelo) lo stoppacciolo è intiero, dolato di una grande celerità; quando giunge al corpo non forma che una massa coi grani di polvere non bruciati, ed è questa ispecie di proiettile che in certi casi può produrre lesioni simili a quelle prodotte con un colpo a piombo tirato a piccola distanza, cioè penetrare nelle cavità e dividere gli oggetti che colpisce. Più lungi i grani di polvere non bruciali si allontanano gli uni dagli altri, lo stoppacciolo ha perduto la più gran parte della sua celerità, e non esiste più proiettile capace di attraversare la cute e le parli sottoposte.

Se il corpo poi è vestito con indumenti, la difficoltà di penetrare cresce in ragione della maggior consistenza e del maggiore spessore degli indumenti medesimi.

c) *Effetti dello sparo di un'arma caricata a pallini.* Questi effetti variano secondo la distanza da cui si è tirato il colpo; tirato a bruciapelo il colpo produce effetti più gravi ed estesi che se fosse stato caricato a palla. Per produrre con un colpo di fucile a piombo un'apertura unica arrotondata, a margini irregolari, fatta come uno stampo, fa d'uopo che il colpo sia tirato da 1 a 12 pollici al più. Da un piede e 18 pollici questa ferita ha i suoi margini lacerati per una maggiore o minore quantità di pallini di piombo, ed un assai grande numero di essi ha fatto un tragitto isolato. A tre piedi di distanza non vi è più apertura centrale, e lo spazio coperto dai pallini è tanto più esteso quanto la distanza è maggiore. Questi effetti sono pur modificati dalla resistenza presentata dagli indumenti. Quando è seguita l'apertura della cute, ciascun pallino di piombo (in una carica ordinaria ve ne sono 250 a 300) segue un cammino isolato più o meno divergente secondo la forza, la resistenza e l'elasticità dei tessuti che incontra, infrange le parti solide che colpisce perpendicolarmente, denuda quelle che colpisce obliquamente, disorganizza le parti molli, e finalmente si arresta dopo aver percorso un tragitto di sei ad otto pollici circa. Qui si ferma la massa principale della carica, ma molti pallini scorrono più lontano, ed alcuni situati al centro della carica sorpassano ancora questi ultimi; definitivamente la ferita per l'ordinario presenta la figura di due coni a base comune, situata nel luogo dove la lesione è più estesa, le cui sommità sono: l'una dell'apertura d'ingresso, l'altra al punto in cui sono giunti gli ultimi pallini.

d) *Effetti dello sparo di un'arma caricata a palla od altro proiettile solido:*

1° Il colpo d'arma caricata a palla quando si faccia prossimamente al corpo produce, oltre la penetrazione della palla in esso corpo, gli effetti di lacerazione della cute e di introduzione dello stoppandolo che ho descritto riguardo all'arma caricata a polvere ;

2° Una palla penetrando in una qualsivoglia parte del corpo umano fa un'apertura regolarmente od irregolarmente rotonda, poscia segue in mezzo alle parti clic attraversa un tragitto più o meno diretto secondo le cause di deviazione che può incontrare. Se trova un vaso lo apre e lo contunde, se incontra un osso lo infrange, lo contunde, ne porla via i frammenti, non lo ferisce che superficialmente ove vi si ricetti senza fratturarlo, secondo la direzione nella quale lo colpisce, o la sua struttura; talvolta scivola intorno all'osso e lo denuda, infine si apre un'uscita. Difficile, anzi impossibile è il descrivere il tragitto d'una palla in un corpo ed enumerare le cause di deviazione e le anomalie che i singoli casi presentano in proposito ;

3° Se la palla incontra indumenti, o li taglia passando essa sola nel corpo, o spingendosi davanti a sé una porzione del tessuto che trasporta nella ferita, o trascina l'indumento nella ferita senza lacerarlo, e formandosene come un sacco, che se si ritira, la palla esce dalla ferita;

4° La penetrazione d'una palla acuminata produce una ferita meno larga all'entrata ed all'uscita.

e) *Caratteri generali delle ferite per arma a fuoco:*

1° La ferita prodotta per colpo fatto da vicino presenta:

1° Un coloramento bleuastro superficialissimo della cute che è il risultato della contusione impressa a questo tessuto dalla deflagrazione della polvere;

2° un coloramento o talvolta una screziatura prodotta dai grani di polvere ancora interi inseriti nella cute o rimanenti sulla superficie a guisa di polvere nera;

3° una scottatura di primo grado;

4° un coagulo di sangue sulle labbra della ferita, sangue che è mescolato a polvere ed a carbone;

2° La ferita prodotta per colpo a palla tratto a distanza presenta un'apertura determinata

dal diametro della ferita con margini contusi ;

3° La ferita generalmente non dà scolo di sangue, e quanto è più profonda tanto è più larga, il che si spiega per il simultaneo violento irrompere dell'aria.

f) *Caratteri per distinguere l'omicidio dal suicidio con arma da fuoco.* Il giudizio può appoggiarsi sopra fatti estranei alle osservazioni medico-chirurgiche sul corpo ferito od ucciso, sul semplice senso comune e sul reperto cadaverico stesso.

Lasciando all'Ufficiale di Polizia di attentamente osservare tutte le circostanze di l'alto che possono appoggiare il suo giudizio e dargli motivo d'induzioni più o meno fondate, farò soltanto osservare i principali caratteri del suicidio con arma da fuoco, quali si traggono dalle seguenti considerazioni :

1° Dalla giacitura del cadavere di un individuo ucciso con arma da fuoco non si può con sicurezza determinare se vi fu assassinio o suicidio;

2° L'arma vecchia ed inservibile, o scoppiata per troppa carica può dar motivo ad induzione di suicidio, sia perchè uno che voglia uccidere un altro si serve di un'arma sicura, sia perchè i suicidi hanno la mania di sopraccaricare l'arma, oppure la caricano malamente:

3° È indizio infallibile di suicidio il tener che, fa il cadavere convulsivamente stretta in mano la pistola, in modo che più non si possa svellere salvoché segnando le dita ;

4° La frattura delle dita ed impressioni cutanee nelle mani e l'annerimento di esse col mezzo del nero di polvere, dà sospetto di suicidio;

5° I suicidi scelgono di preferenza i/colpi nella bocca, sulle tempia, al cuore od alla gola);

6° Esclude ogni induzione di suicidio una ferita fatta da colpo di fucile dall'indietro in avanti o di alto in basso, come pure una ferita fatta a distanza notevole colla sola apertura praticata dalla palla, essendoché i suicidi si colpiscono sempre a bruciapelo;

7° E da notarsi che il suicidio per arma da fuoco dopo quello per sospensione o per asfissia col gaz carbonico, è quello più preferito; più rari sono gli omicidi per armi da taglio.

— DA FUOCO O DA VENTO INSIDIOSE. La legge enumera in questa classe le pistole corte, la cui canna non oltrepassa 171 millimetri in lunghezza misurata internamente, i tromboni, le pistole fatte a trombone, gli schioppi e le pistole a vento, i pistoni, schioppi o carabine snodati o divisi in più pezzi, e gli schioppi a foggia di canna o bastone. Art. 455 del cod. Pen (V. *Pistola, Trombone, Schioppo, Pistola a vento, Schioppo a vento, Pistone*).

— DA FUOCO IMPROPRIE. La legge accenna solo genericamente alle altre macchine da fuoco, quali sarebbero i mortaretti ed altri oggetti, come *razzi*, ecc., che servono per i fuochi d'artificio (V. *Artificieri*).

— CONTUNDENTI: Si dice arma contundente ogni strumento duro e consistente in tal modo conformato da ammaccare, rompere, stritolare, commuovere le parti del corpo esterne od interne. Tali sono la scure e la sciabola non affilate, i martelli d'ogni specie, i grossi bastoni, i zoccoli, gli uncini di ferro, i pugni, i calci, il calcio delle armi da fuoco, i denti, le ruote, i carri, i convogli delle ferrovie, le zampe dei cavalli. Produce lesioni di tal genere qualunque colpo, urto o caduta (V. *Scure, Sciabola, Martello, Bastone, Pugno, Calcio, Dente, Ruota, Carro, Convoglio, Colpo, Urto, Caduta*).

Gli strumenti contundenti, meno i bastoni e le canne che si portano più a difesa che ad

offesa, appartengono generalmente alle armi improprie, e non sono annoverate fra le insidiose se non perché nascondono dentro di sé un'arma pungente o da fuoco (V. *Canna*).

— DI SOSPENSIONE. H qualunque strumento fatto per lo più di corda, col quale si stringa il collo della vittima in modo da produrre non solo una morte meccanica, ma anche dinamica per apoplezia od asfissia (V. *Sospensione, Strangolamento, Strozzamento, Laccio, Suicidio*).

Polizia delle armi.

Riguarda la fabbricazione, la ritenzione, la vendita, il porto e l'uso delle armi.
a) Fabbricazione nei R. Stati od introduzione dall'estero. È proibita la fabbricazione o l'introduzione dall'estero e la vendita delle armi insidiose, senza che se ne abbia dal Governo una speciale licenza in iscritto. Pena, carcere da tre mesi a due anni, e sospensione dalla professione d'armiuolo. — Art. 456 del Cod. Pen.

Col disposto di quest'articolo la legge non contempla che un'infrazione materiale (V. *Contravvenzione*) isolata da ogni circostanza aggravante, da ogni tentativo di complicità in un crimine o delitto; essa non vede se non la fabbricazione, la vendita di un'arma pericolosa; essa punisce il contravventore per causa della sola fabbricazione e vendita, indipendentemente dall'uso che si faccia attualmente dell'arma, ma in ordine all'uso che può farsene, è una legge preventiva, la relativa contravvenzione sia nella disubbidienza alla proibizione legale. La buona fede dell'inquisito potrebbe essere una circostanza attenuante, ma non eliminerebbe l'infrazione.

Con Manifesto Camerale 12 luglio 1834 erasi proibita l'introduzione dall'estero e sdoganamento dei fucili e pistole da munizione e di altri oggetti di armamento, ma poi con R. Decreto 11 aprile 1848 venne tolta total proibizione.

b) Ritenzione e vendita delle armi. È assolutamente proibita la ritenzione d'armi insidiose, ed è punita col carcere estensibile ad un mese o con multa estensibile a L. 300. — Art. 457 del Cod. Pen. — (Quanto alle altre armi non è proibito ritenerle, purché non si portino fuori dell'abitazione.

c) Porto delle armi. Il reato di porto d'armi consiste nel portar l'arma vietata o senza il debito permesso, fuori dell'abitazione. La legge non indaga il fine per cui si porti l'arma, ma punisce puramente e semplicemente il fatto del porto. Non è quindi ammissibile veruna scusa tranne quelle infraindicate.

1° È proibito in qualunque caso il porto dell'armi insidiose. Pena, carcere estensibile a mesi tre, o con multa estensibile a lire 500. — Art. 457 Cod. Pen.

Qualora l'arma fosse smontata e mancante di qualche parte, trattandosi di armi da fuoco o da vento, se il portatore ha presso di sé tutte le parti componenti l'arma, che unite insieme la rendono atta ad offendere, incorrerà la stessa pena — Art. 458 Cod. Pen.

2° È proibito con pari comminatoria il porto di coltelli con punta, così detti *da fodero*, e di quelli ancora che senza punta e tondi ed eziandio snodati, sono però taglienti nella cima, e la cui lama, per mezzo di qualche ordigno rimanga, snodato il coltello, fissa ed immobile, epperò siano atti al medesimo uso. — Art. 459.

Scusa. Se il portatore ha bisogno dei coltelli suddetti per l'esercizio della sua professione, purché però non ne abusi. L'abuso s'intenderà commesso ogni qualvolta esso portatore non abbia necessità di adoperarli per esercizio del suo mestiere.

3° Colla stessa pena è pure punito il portatore di baionette anche ad un solo taglio, non escluse le militari, se il portatore non è militare, e dei coltelli così detti *passa-corda*,

scmpre chè la persona presso cui si troveranno non ne abbia bisogno per l'esercizio della sua professione, o li porti fuori dell'occasione di tale esercizio.

4° È permesso mediante l'osservanza delle leggi e regolamenti di polizia il porto d'armi lunghe da fuoco e di pistole di misura. Pena per i contravventori, multa estensibile a lire 200. — Art. 462 (V. *Porto d'armi*).

Circostanze aggravanti.

a) Quando il porto d'armi segue in occasione di feste, balli, od in luoghi dove per solennità religiose o per altro motivo vi sia radunanza di gente, oppure di notte tempo, vagando per le città e luoghi abitati;

b) Quando il portatore è nel novero degli oziosi, vagabondi e persone sospette.

Osservazioni. Se i colpevoli del porto d'armi proibite sono figli di famiglia conviventi col padre o sotto la podestà di lui, e risulta che il medesimo fosse consapevole del porto dell'armi senza che abbia procurato d'impedirlo, è punito con multa estensibile a L. 100 e condannato a pagare le spese del procedimento.

Il permesso di porto d'armi lunghe da fuoco o pistole di misura si rilascia dall'Autorità politica provinciale alle persone di conosciuta probità e riputazione e maggiori di anni 18, ed è valevole per un anno. La tassa da pagarsi per tale permesso è di sole lire 10 compreso quello per la caccia.—Legge 20 giugno 1856; Regie PP 10 luglio 1836; Art. 450 Legge 13 novembre 1859; Art. 67 Regolamento 30 gennaio 1860 (V. *Porto d'armi*). Indipendentemente dalle riferite prescrizioni è proibito il porto d'armi in certi luoghi speciali, come davanti ai Giudici e Magistrati in pubblica udienza, nelle sale dei collegi elettorali ; è proibito recare ogni sorta di armi alle persone mascherate, armi da fuoco nei teatri, sieno o no cariche, ed i portatori di queste (cariche) non sono ammessi nei convogli delle ferrovie e nelle vetture pubbliche.

(D) Uso delle armi.

Le armi si adoperano per dovere, per diletto, per difesa o per offesa.

a) Per dovere le adopera l'esercito, la milizia nazionale ed ogni corpo armato, per la tutela dell'ordine interno, come le Guardie di pubblica sicurezza, municipali, ecc. ecc. (V. *Militare, Milizia Nazionale, Guardie*).

b) Per diletto si adoperano le armi negli esercizi di scherma, nei tiri al bersaglio, alla caccia, e, secondo l'uso, sparando quelle da fuoco nelle occasioni di certe festività, o per giuoco. In quanto agli esercizi di scherma, giova osservare che le armi siano adatto inoffensive, non dovendo esserne permessa veruna acuta o tagliente (V. *Scherma*). In quanto ai tiri al bersaglio, che sieno ordinati in modo che non sovrasti verun pericolo, e sia impossibile l'accesso a qualunque persona nello spazio fra il tiro ed il bersaglio, adoperando tutte le possibili precauzioni per quelli che stanno indicando i punti colpiti (V. *Bersaglio*). La caccia è retta da regolamenti particolari (V. *Caccia*).

Riguardo all'uso delle armi per giuoco:

1° Cadono in contravvenzione coloro che nelle città, borghi, villaggi, dalle finestre, dalle loggie, dai balconi o dai terrazzi ovvero nelle piazze e contrade, scaricano per giuoco archibugi, pistole ed altri strumenti simili. — Articolo 685, n° 5 .

Le armi scaricate sono confiscate. —Art. 689, n° I.

2° Cadono pure in contravvenzione coloro che scaricano armi nei pubblici passeggi ed in altri, luoghi e circostanze, infrangendo i regolamenti di polizia, emanati dalle, Autorità comunali o governative .

3° Chiunque per inavvertenza, imprudenza, disattenzione, negligenza, massime in caso d'inosservanza dei regolamenti, ha involontariamente commesso, coll'uso delle ar-

mi, un omicidio, è punito col carcere estensibile a due anni, e con multa sino a lire 200. — Art. 554).

4° Se sono derivate solo ferite e simili offese, il colpevole è punito col carcere estensibile a sei mesi, o col confino, ed anche con pene di polizia secondo i casi, e con multa sino a lire 500. — Art. 555

c) Per difesa. La necessità della difesa non può mai autorizzare il porto, né la ritenzione, né l'uso delle armi insidiose. La difesa poi nei casi di aggressione è regolata dalla necessità, e così pure l'uso delle armi (V. *Difesa*).

d) Per offesa (V. *Minaccia, Percossa, Ferita, Omicidio*).

CACCIA.

Arte con cui uno s'impadronisce o colla forza o con altro mezzo, degli animali selvaggi. Secondo l'uso ordinario l'arte d'impadronirsi del selvaggiume uccidendolo o trattendolo, considerata come un mezzo d'acquistare la proprietà di cose che cedono al primo occupante, non può estendersi ad altri animali che ai selvaggi; gli animali mansueti e mansuefatti non possono acquistarsi colla caccia. Quindi la caccia degli animali domestici vien riputata un reato, sia che questi animali si uccidano, sia che si trattengano vivi per impadronirsene (V. *Animale, Abigeato*).

La caccia degli animali feroci, come orsi, lupi, ecc., è diretta dalle Autorità municipali ed è sempre permessa, come pure quella dei cani ed altri animali alletti da idrofobia. È pure permessa quella di volatili sorpresi dal proprietario, fittaiuolo o mezzaiuolo nei terreni da esso posseduti ed uccisi all'istante che gli arrecano danno.

Le prescrizioni legislative e regolamentari cui è soggetta la caccia riguardano il tempo, il luogo ed i mezzi con cui si pratica. Inoltre l'esercizio è limitato in quanto alle persone clic vogliono cacciare.

I. *Tempo*. Il tempo per cacciare è limitato dal 1° agosto a tutto febbraio, Però i Consigli provinciali nell'Isola di Sardegna hanno illimitata facoltà di determinare questo tempo, che in difetto vien determinato dal Governatore della Provincia. Simile, facoltà era concessa ai Consigli provinciali della Savoia, però sempre nel termine fra il primo di agosto e l'ultimo di febbraio. Durante il lasso di tempo in cui la caccia è proibita e vietato di esporre in vendita, vendere, comprare, portare attorno e di ritenere qualunque sorta di cacciagione. E parimenti proibito di prendere o distruggere le uova e le nidiate della selvaggina, eccettuate però quelle degli animali di rapina e di quegli altri che nidificano nei luoghi cinti e nelle case. Pena, ammenda da lire 45 a 50 — Art. 1, 2, 4, 15 Regie Patenti 16 luglio 1844.

II. a) *Luogo*. Di regola generale ognuno, purché nei tempi permessi, può cacciare, col roccolo, col paretai e col fucile nei proprii fondi chiusi con muri che ne impediscano l'ingresso. — Art. 16, Regie Patenti 29 dicembre 1844.

b) Nessuno, in nessun tempo, non può introdursi nei fondi altrui contro il divieto del proprietario. — Art. 685 del Cod. Civ. — Tale divieto è sempre presunto pei terreni seminati o nei quali il raccolto è pendente, e per quelli che trovansi chiusi con muri, con siepi ed altro riparo qualunque. Deve quindi per questi terreni farsi risultare della permissione per iscritto ottenuta dal proprietario. — Art. 2 succitato, Regie Patenti 1836. — Pena, multa da lire 50 ad 80. — Art. 15, Regie Patenti 16 luglio 1844.

c) Nessuno può, cacciando col fucile, sparare a migliore distanza di 50 metri dalle abitazioni, come neppure sulle strade e sulle siepi che le fiancheggiano. — Art. 14 Regie Patenti 16 luglio 1844. — Pena, multa da lire 40 a lire 50.

d) Vi hanno dei luoghi in cui la caccia è riservata al Re, e sono indicati da un'asta portante la scritta: *Caccia riservata*.

Dentro il ristretto riservato è proibito di cacciare a qualsiasi persona con armi, cani, reti e tramagli, e con altro qualsiasi ordigno atto alla distruzione degli animali tanto quadrupedi quanto volatili, sotto le pene comminate dalle Regie Patenti 15 marzo 1816 (V. infra *Caccia riservata*).

III. a) *Mezzi di caccia*. Armi. Il permesso di caccia include quello del porto d'armi a fuoco (V. *Arma*).

b) È proibita la caccia: 1° coll'uso dei lacci e trabocchetti di qualsiasi sorta; 2° col fucile di notte tempo da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima del tramonto del sole; 3° alla traccia sulla neve — Art. 13, Regie Patenti 16 luglio 1844. — Pena, inulta da lire 15 a 50 — Art. 15.

e) È proibita la caccia col roccolo, col paretaio, colle reti di qualunque sorta senza uno speciale permesso, a meno che questi mezzi di caccia si adoperino in luoghi cinti da muro e dal proprietario — Art. 7, Regie Patenti suddette.

IV. *Persone*. Generalmente tutte le persone possono chiedere il permesso di caccia, ma è negato a tutti coloro che già furono condannati per caccia abusiva, agli oziosi, vagabondi e persone sospette.

V. *Contravvenzioni e procedura*. Generalmente qualunque agente od Ufficiale di Polizia Giudiziaria può constatare e denunciare il fatto della contravvenzione alle leggi sulla caccia.

Il contravventore dev'essere sorpreso in flagranti ; ò considerato colto in flagranti chiunque venga sorpreso nelle campagne fuori delle strade e dei sentieri battuti, armato di fucile, tanto se questo sia carico di minuto piombo o di pallini., come se porti in dosso tale munizione, e ciò sempre

quando non potrà far constare di essere munito di regolare permesso. — Art. 8, Regie Patenti 29 dicembre 1836.

Il contravventore non può essere né arrestato né disarmato; gli individui però che ricusino di dichiarare il proprio nome, o sieno trasfigurati, o non abbiano domicilio noto, saranno tradotti immediatamente, davanti all'Autorità, che ne accerterà l'identità, ed ordinerà il sequestro del fucile o degli ordigni di cui fossero muniti. — Art. 25, Regie Patenti 16 luglio 1844.

La selvaggina sequestrata vien tosto per cura dell'Autorità trasmessa allo Stabilimento di beneficenza più vicino, e la quitanza è unita al verbale di contravvenzione. — Art. 28, RR. PP.

— RISERVATA. Il fondamento legale della riserva della caccia sta nel diritto di proprietà, per cui ognuno può cacciare nel suo fondo e vietare che altri cacci nel medesimo. Quindi nei latifondi e nei parchi tenuti da nobili e ricche persone si istituirono agenti vestiti di una particolare divisa ed armati, sotto il nome di guarda-caccia.

I Sovrani usarono nella massima ampiezza di questo diritto, e vietarono nei loro parchi l'esercizio della caccia per parte di estranei , anzi non vollero nemmeno che si cacciasse nei dintorni dei loro parchi; di qui la distinzione tra *grande* e *piccolo distretto*.

La riserva del grande distretto fu abolita con RR. PP. 10 maggio 1831.

Il *piccolo distretto* fu determinato con apposite Patenti che torna inutile di riferire.

Né ciò bastando, si proibì in qualunque luogo la caccia di certi animali, come dei cervi, dei daini, dei caprioli, dei fagiani gentili e degli stambecchi. — Art. 3, alinea 1. Regie Patenti 29 dicembre 1836. — Pena, multa da lire 50 alle 80.

Questa disposizione però, ancor vigente in terraferma fu abolita per la Sardegna con R. Decreto 5 luglio 1854.

La polizia inoltre della caccia riservalva è collegata col regime forestale (V. *Foreste e Selve*) ; è affidata a vari agenti sotto la dipendenza del Conservatore Generale delle Caccie, la cui autorità giudiziaria come eccezionale venne abolita.

Le RR. PP. 15 marzo 1816 contemplanò i casi di resistenza a mano armata ai guarda-caccia (V. *Rivolta*).

COLTELLO.

Ogni strumento ad uso di tagliare con mano premente e strisciante, la cui lama, diritta e tagliente da una parte sola, è alquanto più lunga del manico. Si noverano varie specie di coltelli; avvi il *coltello in asta* o da tavola e da cucina, la cui lama è ferma ed inastata sul manico , il coltello *da tasca* o *da serrare (serramanico)*, quello cioè la cui lama è girevolmente imperniata sul manico, e su di esso è ripiegata quando è serrato ; quello *da trinciare* coltello a punta, molto più grosso che quello in asta. Oltracciò vi hanno , molte specie di coltella destinate ad uso di cucina, come la *mezzaluna* ed il *coltello a battere*, oppure per gli usi professionali, come i ferri chirurgici, o per usi industriali, come le lesine, i passacorda ecc.

La legge fa distinzione fra i coltelli a serrare , i coltelli fusellati ed i coltelli da fodero con manico fisso e *passacorda*. Classifica i coltelli da serrare fra le armi improprie, i coltelli fusellati tra le armi insidiose e quelli da fodero tra le armi proibite, si deve in proposito ritenere:

1° Esser lecito il porto di coltelli serramanici da tasca, purché la lama per mezzo di un ordigno particolare non rimanga, snodato il coltello, fissa ed immobile. Per conseguenza i coltelli serramanici non muniti di quest'ordigno devono sempre annoverarsi tra le armi improprie, e le ferite fatte con questi coltelli non possono esser riputate fatte con armi proprie (V. *Ferita*);

2° Esser proibita la ritenzione ed il porto di coltelli fusellati; quindi ove se ne trovi qualcuno di essi sulla persona di un individuo o nel suo domicilio, si procede contro il ritentare od il latore; l'arma si sequestra, ed in ogni caso, anche quando il reo sia assolto, è soggetta a confisca;

3° Essere vietato il porto abusivo dei coltelli *da fodero*, dei serramanici con lama che, mediante un ordigno, rimane fissa sul manico; però se alcuno abbisogna per suo mestiere di tali coltella può portarle con sé , purché ne giustifichi l'attuale destinazione. Dei coltelli *passacorda* per le persone

che non ne abbisognino per la loro professione, o li portino fuori di tale esercizio;

4° Poter vietarsi alle persone sottoposte alla sorveglianza della Polizia il porto di coltelli anche non proibiti.